

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO, DELLA DURATA  
DI 48 MESI, PER LA FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE CON  
SORGENTE A LED. CIG 75035350F8**

L’anno 2018 il giorno 30 (TRENTA) del mese di novembre, in Grosseto,

TRA

Sistema Srl con sede principale sita in p.zza Duomo, 1 - Grosseto, codice fiscale e partita IVA n. 01305350538, rappresentata da Alberto Paolini, nato a Siena il 18/07/1974 e domiciliato per la carica presso piazza Duomo,1 58100 Grosseto, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente la Società Sistema Srl medesima per il presente atto, il cui schema è stato approvato con determina del Direttore Generale n. 75 del 15/12/2016;

E

- *Philips Lighting Italy spa* di seguito indicata come “Società” con sede legale in Milano, via ET Moneta,40 codice fiscale e Partita IVA n. 04149320154 iscritta alla CCIAA di Milano, rappresentata dal Sig. Roberto Brambilla, nato a Monza (MB) il 29/06/1973, domiciliato per la carica in Milano, viale Sarca 235 in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- con determina n. 127 del 18/05/2018 del Direttore Generale, si è provveduto ad individuare la procedura di gara relativamente all’affidamento dell’accordo quadro in oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;

- in data 30/05/2018 è stata pubblicata la relativa procedura di gara aperta sulla piattaforma START, fissando la scadenza in data 11/07/2018;

- con determina n. 208 del 14/09/2018, sono stati approvati i Verbale/i delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel contempo all'aggiudicazione dell'appalto alla Società Philips lighting Italy spa;

- è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della Società ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo alla Società di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;

- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto;

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 – OGGETTO**

Il presente Contratto di Accordo quadro detta le condizioni alle quali la società si obbliga ad eseguire le forniture che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi dell'Accordo quadro medesimo e che saranno qualificabili tutti e ciascuno come appalti di forniture (cfr. art. 3 comma 1 lettera tt) del d.lgs. 50/2016).

Il Contratto è un "Accordo quadro di forniture" disciplinato dall'art. 54 del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di apparecchi illuminanti con sorgenti allo stato solido (SSL-LED) per l'illuminazione pubblica. La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato descrittivo prestazionale (di seguito indicato Capitolato) che

firmato dalle parti si allega al presente contratto quale "Allegato 1".

- nei documenti di gara, che l'affidatario ha integralmente incondizionatamente accettato con la partecipazione alla gara rinnovando la predetta accettazione con la sottoscrizione del presente atto;

- nell'offerta tecnica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnato verso la committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del presente atto;

- nell'offerta economica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnato verso la committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del presente atto.

## **ART. 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

Nell'esecuzione del Contratto di Accordo quadro:

-la società sottoscrive il Contratto nei termini indicati dalla committente obbligandosi, con la presentazione dell'offerta prima e con la sottoscrizione del Contratto poi, a garantire l'immediata esecuzione di tutte le prestazioni che formeranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla committente;

-la società dovrà eseguire soltanto le prestazioni che saranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse ed ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite ed in ipotesi accettate, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla committente;

-il corrispettivo massimo del presente Contratto di Accordo quadro costituisce unicamente limite massimo alla spesa che la committente potrà sostenere;

-il corrispettivo effettivamente da corrispondere sarà quello stabilito, in ragione delle forniture che ne formano oggetto, in ciascun Contratto specifico applicativo dell'Accordo quadro e comunque per le sole forniture eseguite a regola d'arte e nei termini contrattuali. In mancanza di relativi contratti specifici applicativi, non sussiste alcun diritto di credito per l'esecutore in relazione a forniture che non siano oggetto di contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro;

-Sistema s.r.l. non assume obblighi circa quantitativi minimi da ordinare, e relativa tempistica, restando libera di ordinare, tramite contratti specifici applicativi, qualsiasi quantitativo entro il limite massimo stabilito dal Contratto di Accordo quadro;

-le forniture oggetto del Contratto base saranno ordinate, tramite contratti specifici applicativi, mantenendo fermi i prezzi unitari e le specifiche tecniche dei beni come definiti dal capitolato tecnico e nella misura offerta dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione, con applicazione agli stessi delle condizioni dettate nel presente Contratto.

### **ART. 3 CONTRATTI SPECIFICI APPLICATIVI DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO**

Tutte le forniture che la società dovrà effettivamente eseguire, nonché i relativi quantitativi, prezzi (unitari e totali da corrispondere), tempi e modi di consegna, saranno precisati di volta in volta con i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro. Tali contratti applicativi potranno avere la forma semplificata del BUONO D'ORDINE, ferme tutte le condizioni di cui al relativo Contratto di Accordo quadro, e si intenderanno conclusi quindi accettati e perfettamente validi ed efficaci dal momento in cui risulteranno essere inviati alla PEC (posta elettronica certificata) indicata dalla società all'art. 13 del presente contratto. Con ciascun

Contratto applicativo verranno precisate le condizioni della relativa fornitura, e lo

stesso conterrà di regola almeno le seguenti indicazioni: tipologia e numero di beni; luogo di consegna; prezzi unitari applicati e corrispettivo complessivo; termini di consegna e penali per il ritardo e/o per l'inadempimento. Il responsabile del procedimento potrà integrare o modificare i predetti contenuti, secondo le previsioni generali del Contratto di Accordo quadro

#### **ART 4. RESPONSABILITA' PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Le forniture dovranno essere consegnate nei termini e nei luoghi indicati da Sistema s.r.l. direttamente dalla società che sottoscrive il presente Contratto. La consegna, nei luoghi e nei termini indicati, costituisce prestazione essenziale ai fini dell'esatto adempimento. La società dovrà quindi provvedervi a propria cura spese e rischio. La società potrà ricorrere ad altri operatori economici, ai fini della consegna o per la sub-fornitura di materiali, soltanto nei limiti di legge e, configurandosi tali rapporti come sub-contratti o subappalti, saranno ammissibili e leciti a condizione che in gara ne abbia dichiarato la volontà, e che in fase di esecuzione fornisca alla committente tutta la documentazione necessaria per i relativi controlli adempimenti ed autorizzazioni. In caso contrario, non sarà autorizzato, con ogni conseguenza contrattuale e di legge. La domanda di autorizzazione proposta dalla società, che non abbia dichiarato in gara di voler ricorrere a subappalti e/o sub-contratti, è per legge non meritevole di accoglimento e quindi sarà in ogni caso respinta, non potendo la committente agire legittimamente in modo diverso. Si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016

#### **ART. 5 OGGETTO DEL CONTRATTO**

La Società si impegna ad eseguire, a richiesta di Sistema s.r.l. come da disposizioni che seguono, tutte e ciascuna le forniture oggetto del Contratto, secondo le

disposizioni e nei limiti/modi/termini di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale (di

seguito anche CTP) ed ai contratti specifici applicativi dello stesso.

Ai fini della applicazione del Contratto di Accordo quadro, i PREZZI UNITARI e le SPECIFICHE TECNICHE (come da Contratto), sono quelli indicati dalla committente ed integrati con l'offerta tecnica ed economica dell'esecutore.

Per quanto attiene alle ulteriori specifiche tecniche e prestazionali dei beni da fornire, si rinvia al Capitolato Tecnico Prestazionale. La committente ha indicato le quantità STIMATE dei diversi beni oggetto della Fornitura, e la loro ripartizione tra le varie tipologie. La relativa stima NON ha alcuna efficacia obbligatoria per la committente, la quale resta libera di inserire nei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro quantitativi diversi. Le quantità stimate costituiscono però parametro di riferimento per la società, la quale, tenuto conto delle predette quantità stimate con la sottoscrizione del presente Contratto si obbliga (come si era obbligato con la presentazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione) a garantire l'adempimento per qualunque quantità e termine che saranno indicati nei contratti specifici, ivi compresi e specialmente quelli stimati e indicati a titolo esemplificativo. Le quantità effettivamente da fornire saranno indicate nei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro e, limitatamente ad esse, accertato l'esatto adempimento, saranno dovuti i pagamenti. Dovranno essere forniti apparecchi soltanto nuovi (non rigenerati, non usati), a meno che non sia diversamente imposto da SISTEMA srl. Il Contratto è eseguibile soltanto tramite contratti specifici applicativi dello stesso, nei limiti e secondo le previsioni di cui al presente Contratto.

#### **ART. 6 MODIFICA DEL CONTRATTO**

In accordo all'art 106 lett a) le modifiche e varianti al contratto devono essere

autorizzate dal RUP secondo le condizioni inserite nelle clausole di gara ed in par-

icolare possono verificarsi le seguenti modifiche:

- di tipo a) SUPPLEMENTARI, si tratta di forniture simili a quelle oggetto del contratto per le quali il contratto ed il capitolato tecnico, integrati con l'offerta tecnica ed economica formulata dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione, definiscono le specifiche tecniche, i prezzi unitari, i corrispettivi complessivi stimati massimi, fermo restando che anche rispetto a tutti tali contenuti la stazione appaltante potrà disporre variazioni in corso di esecuzione e determinare i nuovi relativi prezzi da applicare (con concordamento nuovi prezzi, nei termini e nei modi di legge e secondo le previsioni contrattuali).

Per le forniture di tipo a) SUPPLEMENTARI di beni identici a quelli oggetto del Contratto base, si applicheranno i prezzi unitari applicabili per il Contratto base.

Per le forniture di tipo a) SUPPLEMENTARI di beni analoghi, ma non identici, a quelli oggetto del Contratto base si applicheranno i prezzi unitari determinati dalla committente la quale, utilizzando i predetti prezzi unitari del Contratto base, ne determinerà l'incremento o la riduzione in ragione delle specifiche tecniche che andrà a modificare ed al relativo incremento o riduzione di costi di produzione, qualità ed utilità. Il prezzo determinato dalla committente sarà imposto all'esecutore, il quale nel termine di 5 giorni potrà motivatamente rifiutarlo (per iscritto, tramite PEC). Ove non opponga motivato rifiuto nel predetto termine di 5 giorni il nuovo prezzo si intenderà accettato. Ove opponga tempestivo motivato rifiuto, la committente dovrà entro 5 giorni motivatamente mantenere il nuovo prezzo come da essa originariamente determinato oppure rideterminarne l'importo accogliendo la proposta dell'esecutore. In caso di silenzio della committente, il nuovo prezzo si intenderà determinato nella misura originariamente da

essa comunicata, dovendo l'esecutore accettarlo eseguire le prestazioni e sem-

mai provvedere nei termini di legge ai fini di eventuali riserve -di tipo b)

COMPLEMENTARI, per i quali il Contratto e il CTP, definiscono soltanto i corrispettivi complessivi stimati massimi ed i limiti entro i quali la stazione appaltante potrà indicare, in ragione del proprio fabbisogno effettivo, le specifiche tecniche e i prezzi unitari. Per le forniture di tipo b) COMPLEMENTARI di beni diversi da quelli oggetto del Contratto base si applicheranno i prezzi unitari determinati dalla committente la quale ne determinerà la misura partendo da un'analisi prezzi, nella quale terrà conto dei prezzi di mercato e dei prezzi di listino dell'esecutore per la tipologia di beni scelta e della percentuale di ribasso offerto dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione. La committente imporrà i nuovi prezzi all'esecutore, il quale nel termine di 5 giorni potrà motivatamente rifiutarlo (per iscritto, tramite PEC). Ove non opponga rifiuto nel predetto termine di 5 giorni il nuovo prezzo si intenderà accettato. Ove opponga tempestivo rifiuto, la committente dovrà entro 5 giorni motivatamente mantenere il nuovo prezzo come da essa originariamente determinato oppure rideterminarne l'importo accogliendo la proposta dell'esecutore. In caso di silenzio della committente, il nuovo prezzo si intenderà determinato nella misura originariamente da essa comunicata, dovendo l'esecutore accettarlo eseguire le prestazioni e semmai provvedere nei termini di legge ai fini di eventuali riserve.

#### **ART 7 LUOGHI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE**

Le consegne dovranno essere effettuate, a cura rischio e spese dell'esecutore, nei luoghi che saranno indicati dalla committente, presso magazzini della stessa o presso terzi, secondo le disposizioni dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, fino a un numero massimo di 5 (cinque) destinazioni diverse comunque

situate nel territorio del Comune di Grosseto, previo appuntamento con il perso-



nale preposto della committente, con relativi quantitativi differenziati per ogni diversa destinazione. Ogni singolo Contratto applicativo potrà quindi prevedere, per quantità parziali, diversi punti di consegna come sopra specificato senza che questo comporti oneri economici a carico della committente (relative domande/eccezioni/riserve non saranno accolte). Tutte le forniture sono “franco destinazione” e gli oneri di trasporto sono inclusi nel prezzo di fornitura, restando tutti a carico dell'esecutore. Lo scarico dei materiali a terra dovrà avvenire a cura e spese dell'esecutore, con mezzi e personale proprio. L'esecutore garantisce a proprio rischio che le forniture giungano alla committente in perfetto stato integre e pronte all'uso. Sono dunque a suo carico (oltre a trasporto e consegna) gli adempimenti ed i costi di qualunque natura e consistenza relativi alle modalità di imballaggio dei beni da consegnare. L'esecutore potrà predisporre l'imballaggio nel modo che riterrà il più adeguato, privilegiando ove possibile l'utilizzo di euro pallet confezionati in modo da non danneggiare la merce e rendere la movimentazione degli stessi facilmente gestibile ed in sicurezza, anche dopo la consegna. Gli imballaggi dovranno essere conformi ai requisiti minimi di cui al Decreto 23 dicembre 2013 del Ministero dell'Ambiente ed a tutte le altre norme vigenti ed applicabili. Ogni singola confezione, contenente il singolo apparecchio illuminante e quanto indicato nel CTP, dovrà recare all'esterno un'etichetta che consenta facilmente di distinguere la tipologia di apparecchio al suo interno. All'esterno di ogni pallet dovrà essere inoltre applicata una etichetta riportante in chiaro le informazioni sull'ordine ed il contenuto del pallet (packing list). Il fornitore si impegna prima della spedizione, ad anticipare la packing list e il suo contenuto al DEC di SISTEMA srl; a tale scopo SISTEMA srl si riserva di chiedere al fornitore di utilizzare un'apposita applicazione web-based messa a disposizione

dalla committente. Gli eventuali euro pallet restano del fornitore, che dovrà ritirarli a propria cura e spese. Nessuna fornitura sarà accettata e pagata se non eseguita presso i luoghi indicati da SISTEMA srl. Il luogo di esecuzione della consegna costituisce elemento ESSENZIALE delle obbligazioni assunte dall'esecutore.

#### **ART. 8 DURATA E TERMINI DI EFFICACIA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO**

La durata del Contratto di accordo quadro è stabilita in 48 MESI consecutivi dalla data di sottoscrizione. Spirati i termini di durata indicati, il Contratto di Accordo quadro cesserà di avere efficacia tra le parti e non potrà essere più utilizzato per l'affidamento di contratti specifici applicativi, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo contrattuale massimo totale o quelli parziali non siano stati interamente consumati. In tali casi, le somme non spese resteranno nella disponibilità della committente, e l'esecutore non potrà vantare su di esse alcun diritto o pretesa.

#### **ART. 9 TEMPI DI CONSEGNA**

I tempi di consegna (TERMINI) saranno indicati da SISTEMA srl nei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro. Saranno sempre ritenuti ESSENZIALI, ai fini dell'esatto adempimento e dell'eventuale applicazione di penali e sanzioni contrattuali. Per quanto riguarda i termini di consegna, dove non altrimenti specificato, per "giorni" si intendono giorni naturali e consecutivi. Non saranno accolte eccezioni/domande e saranno respinte richieste di proroga e/o riserve, motivate sul fatto che uno o più termini indicati per le consegne possano cadere in giorni seguenti ad eventuali Festività o prima/durante/dopo l'eventuale periodo di chiusura aziendale estiva, e sul ritardo che ne possa in ipotesi derivare per l'esecutore. Detto ritardo sarà considerato NON giustificato, con tutte le conseguenze

normative e contrattuali. La committente indica qui di seguito dei TERMINI e

quantità STIMATI:

1. consegna di forniture, per qualunque tipo e quantitativo massimo di 2.500 pezzi, entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di invio del Contratto specifico applicativo dell'Accordo quadro;

2. consegna di forniture non prima di una certa data e non oltre una successiva data, oppure eventuale posticipo del termine di consegna in ragione di richiesta scritta e sottoscritta della committente successiva al Contratto applicativo, con obblighi per il fornitore di non consegnare le forniture fino alla scadenza termine dilatorio ma comunque entro i giorni indicati da detta scadenza, e con oneri di custodia e obblighi connessi a carico del fornitore fintanto che la fornitura non sia effettivamente consegnata alla committente ovvero nei luoghi da essa indicati. In tali casi, il fornitore non potrà pretendere (per esempio per costi ed oneri di custodia, stoccaggio, magazzino,...) alcuna somma aggiuntiva (ad alcun titolo) e le eventuali relative eccezioni domande e/o riserve saranno comunque respinte;

3. emissione del primo contratto specifico applicativo dell'Accordo quadro entro 10 giorni dalla stipula del Contratto o dall'avvio anticipata dell'esecuzione del Contratto, con emissione di ulteriori contratti specifici applicativi, anche a distanza di 20 giorni l'uno dell'altro, e con tempi di consegna secondo i tempi specificati al punto 1 ( 60 giorni).

Il fornitore si obbliga a, e garantisce di essere in grado di, fornire, in conformità a quanto prescritto dagli eventuali contratti specifici, circa il 90% delle forniture stimate oggetto del Contratto base entro e non oltre 9 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro. I termini STIMATI di cui sopra NON hanno alcuna efficacia obbligatoria per la committente, la quale resta libera di inserire nei contratti specifici

applicativi dell'Accordo quadro termini diversi. Detti termini stimati costituiscono

però parametro di riferimento per l'esecutore, il quale, tenuto conto dei predetti termini stimati, con la sottoscrizione del presente Contratto si obbliga (come si era obbligato con la presentazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione) a garantire l'adempimento per qualunque quantità e termine che saranno indicati nei contratti specifici. L'obbligo è assunto dall'esecutore unitamente alla sua attestazione (resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, con ogni conseguenza di legge) sull'effettivo possesso dei requisiti speciali (di capacità) e quindi sull'effettiva capacità ed organizzazione di impresa necessarie a tal fine. Il rispetto dei termini di consegna costituisce elemento ESSENZIALE dell'obbligazione dell'esecutore, che dovrà garantirlo a prescindere dalla collocazione della sua stessa sede o dalle sue eventuali soggettive esigenze organizzative, senza poter addebitare a SISTEMA srl alcun onere o costo aggiuntivo. Il Contratto risponde per la committente ad un fabbisogno urgente. È fatta salva la possibilità di concordare, in corso di esecuzione, termini più brevi, a condizione che l'esecutore sia in grado di garantire l'adempimento comunque a tutte le sue obbligazioni e senza riduzione dei relativi standard tecnici e qualitativi nonché di sicurezza.

#### **ART 10 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in euro 2.429.574,20 € (duemilioni-quattrocentoventinovemilacinquecentosettantaquattro/20) oltre IVA nei termini di legge. Resta salva la possibilità per la committente di ordinare la fornitura di quantità relative diverse da quelle stimate per tipologia di beni, o di utilizzare addirittura l'intero importo per talune categorie di essi soltanto. Ferma la possibilità per SISTEMA srl di spendere complessivamente una somma inferiore al totale massimo consentito, che potrebbe essere anche pari a zero. Il corrispettivo

effettivamente da corrispondere all'esecutore sarà quello dovuto per i quantitativi

oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro e effettivamente forniti nei modi e nei tempi previsti, e sarà calcolato moltiplicando il prezzo unitario per le quantità ordinate. Nessun'altra somma spetterà all'esecutore ad alcun titolo. Il corrispettivo ha sempre carattere onnicomprensivo e si intende remunerativo della fornitura e di tutte le eventuali ulteriori attività e prestazioni presupposte o comunque connesse, nessuna esclusa, che siano necessarie per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle forniture appaltate, secondo le prescrizioni imposte dalle regole dell'arte, dalla scienza e dalla tecnica, dalla normativa vigente e da tutti i documenti di gara e contrattuali, ivi compresi e specialmente il Contratto, il Capitolato Tecnico Prestazionale, l'offerta tecnica ed economica dell'esecutore.

#### **ART. 11 PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo riconosciuto per ciascuna fornitura comprende e remunera il fornitore anche per tutte le prestazioni accessorie e spese sostenute a qualunque titolo. Il corrispettivo si intende onnicomprensivo è già remunerativo per tutte le prestazioni principali ed accessorie e per ogni altra presupposta o comunque necessaria per garantire l'esatto adempimento. Tra le quali si elencano le seguenti in modo esemplificativo e non tassativo/limitativo:

a) trasporto e consegna presso la sede aziendale SISTEMA srl o presso il punto di consegna eventualmente da essa indicato;

b) spese di trasporto / imballaggio / confezionamento / carico / scarico ed eventuali oneri connessi, anche conseguenti al possibile deterioramento dei beni trasportati e da fornire;

c) mezzi e personale impiegati per trasporto/carico/scarico della fornitura;

d) documenti di trasporto, certificazioni dei beni forniti, documentazione allegata

ta, schede e manuali d'uso e manutenzione;

e) elementi accessori.

#### **ART. 12 CONTABILITA' A MISURA**

L'importo del corrispettivo per ciascun Contratto specifico applicativo sarà contabilizzato "a misura" (moltiplicando le quantità fornite per i relativi prezzi unitari offerti in sede di gara).

#### **ART. 13 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO**

Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La PEC della Società è [philips.lighting@legalmail.it](mailto:philips.lighting@legalmail.it) ;

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### **ART. 14 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA SOCIETA'**

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua:

- Il *Direttore all'esecuzione* del contratto per Sistema s.r.l. Pifferi Massimo;

- La Signora Nora Cecini quale responsabile dell'attività contrattuale per la Società. In particolare il Direttore all'esecuzione e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali. Il responsabile indicato dalla Società è il referente principale per Sistema s.r.l., pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo la Società fornisce i seguenti recapiti e mail: [no-](mailto:нора.сесини@signify.com)

[ra.cecini@signify.com](mailto:нора.сесини@signify.com) – telefono: 348 4002239

#### **ART 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento per la fornitura avverrà dietro presentazione di regolari fatture che

dovranno essere emesse con singola fattura mensile su cui sia specificato in ma-

niera semplice e inequivocabile il riferimento all'ordinativo effettuato. Dette fatture, pertanto dovranno contenere, gli estremi (numero e data) dell'ordinativo, la natura ed i quantitativi dei noleggi, cui saranno applicati i prezzi unitari di listino in vigore alla data di espletamento della gara, la percentuale di ribasso operata, l'importo netto e dovranno obbligatoriamente riportare il seguente CIG:

**75035350F8**. Il pagamento delle fatture sarà fatto come segue:

-per le fatture di importo pari o superiore a € 1.000,00 tramite ricevuta bancaria (Ri.Ba.) entro il termine di 30/60/90 gg dalla data di presentazione delle stesse. I dati per la presentazione della Ri.Ba sono **BANCA TEMA** – Terre Etrusche e di Maremma - Credito Cooperativo S.C. **IBAN:** IT 88 W 08851 14302 000000341521 Intestatario del conto: Sistema s.r.l.

-per le fatture di importo inferiore a € 1.000,00 tramite bonifico bancario.

Le fatture dovranno essere intestate a Sistema Srl – sede principale sita in via Monte Rosa, 12 – 58100 Grosseto -, codice fiscale e partita IVA n. 01305350538.

Sistema Srl è soggetta all'applicazione del regime dello "Split payment". I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lettera a)

del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. a seguito di emissione di fattura redatta secondo

le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l'accertamento con esito

positivo del Responsabile del procedimento così come sopra previsto per le mo-

dalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini

del pagamento del corrispettivo Sistema s.r.l. procederà ad acquisire il documen-

to unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società/*delle Società che costi-*

*tuiscono il Raggruppamento* attestante la regolarità in ordine al versamento di

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità compe-

tente al ricevimento della fattura. Il termine temporale per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, Sistema s.r.l. Segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, Sistema s.r.l. tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società/ Società che costituiscono il Raggruppamento o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, Sistema s.r.l. tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, Sistema s.r.l., prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari

almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di paga-



mento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale Sistema s.r.l. ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, la Società è tenuta a emettere e trasmettere a Sistema s.r.l. specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione. La Società/ Società che costituiscono il Raggruppamento è/sono tenuta/e ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine la Società dichiara:

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

1) Banca Intesa San Paolo Spa Filiale di Milano – Agenzia 350 con codice IBAN **IT 18 A 03069 01626 100000047004**

2) Banca Nazionale del Lavoro Filiale di Milano – piazza Lina Bo Bardi 3 con codice IBAN **IT 76Y010050160000000009279**

- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

- **Roberto Brambilla** codice fiscale **BRMRRT73H29F7040**

- Antonio Mannatrizio codice fiscale **MNN NTN 59B05 Z315Q**

- Patrizia Vicenzi codice fiscale **VCNPRZ73T58F205F**

- Loredana Basile codice fiscale **BSLLDN65R52F205K**

- Gianluca Malgrati codice fiscale **MLGGLC81L15D286V**



contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

#### **ART. 16– VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI**

Ai fini delle verifiche di conformità presupposte all'esecuzione e/o alla fatturazione delle prestazioni, Sistema s.r.l., può eseguire prove sui campioni e sui beni oggetto di fornitura, ricorrendo a:

- alcune o tutte le verifiche di cui alla tabella dell'ART.12.1 del Capitolato tecnico,
- alcune o tutte le verifiche di cui alla tabella dell'ART.12.2 del Capitolato tecnico.

Le spese per l'esecuzione di dette verifiche, ove affidate a terzi, saranno poste a carico della società, con eventuali escussioni dalle fidejussioni, qualora i beni forniti non dovessero risultare conformi ai requisiti indicati nel CTP ed a quanto dichiarato dal fornitore in fase di offerta. Parimenti saranno poste a suo carico tutte le eventuali spese necessarie per la risoluzione delle non conformità (ove Sistema s.r.l. decida comunque di accettare i beni forniti e salva comunque la sua potestà di disporre di conseguenza la riduzione dei prezzi unitari e quindi del corrispettivo dovuto).

#### **ART. 17 - GARANZIA E LIVELLI DI QUALITA' DELLE FORNITURE**

##### **PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

##### *Penali*

Sistema s.r.l. fa pervenire alla Società a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle

verifiche svolte a norma dell'articolo 10 del presente contratto. La Società, in re-

	lazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 5	
	giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora la Società non presenti nel	
	termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili,	
	Sistema s.r.l., salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore	
	danno provocato. SISTEMA srl applicherà in danno dell'esecutore le seguenti ti-	
	pologie di sanzioni contrattuali per eventuali inadempimenti e ritardi:	
	-sospensione dei pagamenti, nei casi previsti dal Contratto e dalla legge, nonché	
	in tutti i casi in cui siano necessari verifica di conformità dei beni forniti, interven-	
	to sostitutivo per irregolarità retributive/contributive/fiscali dell'esecutore-	
	esecuzione in danno, ove la risoluzione in danno risulti per la committente più	
	onerosa o comunque meno conveniente, e comunque in tutti i casi previsti dalla	
	legge e dal Contratto;	
	-recesso, nei casi previsti dalla legge;	
	-risoluzione in danno, nei casi previsti dalla legge e secondo le previsioni del suc-	
	cessivo Art. 41.	
	<b>PENALI PER IL RITARDO</b>	
	La committente applicherà una penale pari al 5% del valore corrispondente al	
	quantitativo non consegnato di ogni contratto applicativo, dopo i primi 7 giorni di	
	ritardo; per ogni giorno di ulteriore ritardo viene applicata una penale aggiuntiva	
	pari all'1% sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale	
	(dell'ordinazione), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le penali, de-	
	terminate d'ufficio dalla committente, saranno applicate detraendone l'importo	
	dalle somme dovute da SISTEMA srl al fornitore stesso in occasione dei paga-	
	menti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante	
	incameramento di quota parte della garanzia nel caso in cui i pagamenti fossero	

incapienti. Non dovrà a tal fine attendere l'esaurimento delle prestazioni e del Contratto, né la verifica finale di conformità o il verbale di regolare esecuzione, potendo operare la compensazione automaticamente ed immediatamente.

Qualora il fornitore avesse accumulato penali, complessivamente considerate, per un importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente ed il committente potrà procedere alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. In ogni caso è fatto salvo a favore di SISTEMA srl il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico degli esecutori tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal loro inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione. L'esecutore terrà SISSTEMA srl indenne da ogni danno e conseguentemente da ogni eventuale addebito anche economico, che dovesse derivare da eventuali inidoneità o malfunzionamento dei beni forniti, ovvero anche dal mancato rispetto delle condizioni e dei termini di esecuzione, e dunque anche dall'eventuale ritardo nelle consegne, ivi compresi e specialmente per i danni che dovessero subire in ipotesi il Comune di Grosseto e gli utenti, beneficiari del servizio pubblico reso da SISTEMA srl. In caso di grave danno conseguente a grave violazione di un esecutore, SISTEMA srl potrà procedere alla risoluzione del Contratto ovvero all'esecuzione in danno di detto esecutore con semplice atto unilaterale, compensando automaticamente ed immediatamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a detto esecutore, senza dover attendere l'esecuzione e la rendicontazione dell'intero Contratto, e senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora siano indette da SISTEMA srl nuove procedure a invito, per

l'aggiudicazione di contratti di forniture, l'esecutore che abbia subito tale sanzio-

ne ne sarà escluso in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all'ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da SISTEMA srl in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con SISTEMA srl. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento contrattuale e SISTEMA srl potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del Contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di SISTEMA srl al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti. In ogni caso di risoluzione o esecuzione in danno di un esecutore restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l'esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico. La compensazione automatica fonderà il diritto per SISTEMA srl di trattenere immediatamente ed automaticamente tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva.

#### **TASSO DI GUASTO**

I valori di tasso di guasto (di seguito anche "Failure rate") contenuti nella tabella n. 9 riportata nell'art 15 del Capitolato tecnico, integrato dall'offerta tecnica, sono da intendersi come valore massimo cumulativo di guasti per alimentatore e gruppo ottico da non superare nell'arco temporale previsto. Il superamento del valore di Failure rate offerto in sede di gara comporterà oltre al ristoro dei pezzi

di ricambio da sostituire anche il rimborso delle spese sostenute da Sistema s.r.l.

per la sostituzione dei componenti guasti.

#### **DEPOSITO IN GIACENZA**

Il fornitore per tutta la durata della garanzia tecnica del prodotto di cui al punto successivo del presente Contratto, per la risoluzione celere dei guasti che potranno occorrere, deve depositare in giacenza presso il magazzino indicato da Sistema s.r.l. le quantità di apparecchi di illuminazione indicate nella tabella n. 10 articolo 15 del disciplinare tecnico.

#### **GARANZIA TECNICA DEL PRODOTTO**

Su tutti i prodotti oggetto della fornitura il fornitore rilascia una garanzia tecnica della durata minima di 8 (otto) anni, decorrenti dalla data di consegna dei prodotti, che opera automaticamente, senza necessità di registrazione e/o attivazione. L'esecutore presta garanzia per i prodotti oggetto di fornitura riguardo ad ogni inconveniente e mal funzionamento, che non siano riconducibili a cause di forza maggiore, dove per cause di forza maggiore si intendono quelle dovute ad eventi di tipo (imprevedibile e assolutamente inusuale) ed entità (superiore) sostanzialmente diversi rispetto a quelli cui verosimilmente i beni oggetto di fornitura dovranno essere esposti; garantisce altresì che siano esenti da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati e di fabbricazione nonché da errore di progettazione esecutiva, da mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa. L'esecutore ne garantisce il buon funzionamento. Nessuna limitazione di garanzia potrà essere opposta dall'esecutore ad alcun titolo né sulla base di alcun atto e, ove opposta sarà respinta, come saranno respinte anche eventuali riserve sul punto. L'esecutore garantisce altresì gratuitamente la riparazione e/o la sostituzione del prodotto interessato da eventuali vizi o difetti di

fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse o malfunzionamenti

del prodotto, ovvero, qualora ritenuta necessaria a giudizio di SISTEMA srl, la sostituzione dell'intero prodotto. SISTEMA srl ha diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto ogni volta che si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del prodotto acquistato, senza bisogno di fornire prova del vizio o difetto di qualità. L'esecutore non può sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando, a sua cura e spese, che la mancanza di buon funzionamento dipenda da fatto proprio dell'acquirente o da causa di forza maggiore. Su tutti i prodotti oggetto della fornitura il fornitore assicura una garanzia di durata pari agli anni offerti in sede di gara modello EG Estensione di garanzia. La garanzia si intende relativa all'apparecchio illuminante completo di tutti i suoi componenti, a prescindere dal produttore di ciascun componente interno. Non saranno in alcun modo ammesse garanzie inferiori. Dovranno essere utilizzati per la riparazione solo prodotti o parti di esso nuovi; è vietato l'uso di prodotti o parti di esso ricondizionati e/o rimessi a nuovo. Il periodo di garanzia per parti di prodotto sostituite sarà almeno pari a quanto resta del periodo di garanzia iniziale. Si intende come guasto l'apparecchio illuminante in cui il malfunzionamento incida su un numero di sorgenti LED in esso contenute, tali per cui le prestazioni illuminotecniche non siano più in grado di garantire i valori minimi mantenuti. In caso di sorgenti multichip il numero da considerare è quello dei single chip che lo compongono. Il guasto e/o qualsiasi altro vizio di funzionamento verrà segnalato per iscritto o via mail al fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta. La garanzia non copre i danni da incidenti e abbattimenti di pali o da rami o similari, e non è riferita a fulminazioni DIRETTE; la garanzia coprirà i danni da sovratensioni tipiche da manovre di inserzioni/disinserzioni. La committente si riserva di non accettare eventuali

prescrizioni contenute nel Manuale d'uso e manutenzione dei prodotti offerti,



qualora le stesse prevedano procedure e/o interventi correttivi sugli impianti gestiti da SISTEMA srl, a carattere oneroso, obbligatorio o vessatorio, e pertanto qualora presenti potranno essere escluse dal Contratto

#### **PEZZI DI RICAMBIO**

Pezzi di ricambio: il fornitore dovrà garantire la fornitura di pezzi di ricambio originali o comunque compatibili con le apparecchiature fornite per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di avvio dell'esecuzione del Contratto.

#### *Risoluzione*

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, Sistema s.r.l. procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Sistema s.r.l. procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*);
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare

netto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti

commi del presente articolo: resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art.

108 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Sistema s.r.l. procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento. Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### ART. 12 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammesso il subappalto, nei limiti del 30% del valore complessivo del contratto, limitatamente al trasporto e consegni così come da richiesta formulata dalla Società in sede di offerta. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. La Società che intende avvalersi del subappalto deve presentare a Sistema s.r.l. apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 105, commi 7 e 18, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. L'importo dovuto per le prestazioni subappaltate sarà corrisposto all'affidatario e non al subappaltatore, tranne nei casi previsti all'art. 105 co. 13 del Codice. La Società provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Il subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice. È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte di Sistema s.r.l. per maggior danno arrecato. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione

medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

**ART. 21 - CESSIONE DEL CREDITO**

È ammessa la cessione del credito. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: **75035350F8** Sistema s.r.l. provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato a Sistema s.r.l. La notifica a Sistema s.r.l. dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

**ART. 22 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

La Società è tenuta a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso Sistema s.r.l. del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. La Società è obbligata

ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto

del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni. La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di Sistema s.r.l. che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata Sistema s.r.l.. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 23. La Società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008. L'Appaltatore dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 1 53 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche*

*amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del*

*rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri". L'Appaltatore dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato da questo Ente, pubblicato sul sito di Sistema s.r.l. nella sezione società trasparente, e che dichiara di conoscere ed accettare.*

#### **ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante garanzia fideiussoria nr 000000456110 del 26/11/2018, con la quale Intesa Sanpaolo s.p.a si costituisce fideiussore a favore di Sistema s.r.l. nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 234.273,76 (duecentotrentaquattromiladuecentosettantatre/76).

*(nel caso in cui la Società risulti in possesso della certificazione per la qualità)*

*L'importo è ridotto di 50% in quanto la Società è in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 : 2015 così come risulta dal certificato NL 16/818844057 presentato in copia conforme all'originale e conservato agli atti presso gli uffici di Sistema s.r.l..*

*(nel caso ricorrano le ulteriori casistiche di riduzione della garanzia definitiva previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016)*

*L'Importo della cauzione sarà ridotto del 20 % in quanto la Società è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 così come risulta dalla documentazione Certificato IT 16/0280 presentata in copia conforme*

*all'originale e conservato agli atti di Sistema s.r.l..*

La garanzia fideiussoria avrà validità di minimo 8 anni più l'eventuale estensione di garanzia offerta in sede di gara. In caso di risoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del deposito cauzionario. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che Sistema s.r.l. ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Sistema s.r.l.. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, Sistema s.r.l. ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### **ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, (Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati), ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, Sistema Srl, in qualità di Titolare, nomina la Società, responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare e a far rispettare alla mandante rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del

Regolamento (UE) 2016/679. In particolare si impegna a:

	- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;	
	- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;	
	- adottare tutte le misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679, per garantire un livello adeguato al rischio del trattamento.	
	<b>ART. 25 - REVISIONE PREZZI</b>	
	Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto fatta salva, dopo la scadenza del primo anno di vigenza contrattuale la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.	
	<b>ART. 26 - RECESSO CONTRATTUALE</b>	
	Sistema s.r.l. si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.	
	<b>ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI</b>	
	Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto con-	

to delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico di Sistema s.r.l. mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

#### **ART. 28 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D. Lgs. 50/2016.

#### **ART. 29 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove Sistema s.r.l. sia attore o convenuto è competente il Foro di Grosseto con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

#### **ART. 30 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig. Roberto Brambilla dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 9 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali e risoluzione del contratto), 14 (Obblighi e responsabilità dell'appaltatore), 16 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 17 (Coperture assicurative), 20 (Recesso contrattuale) e 23 (Foro competente).

Contratto firmato digitalmente da

Alberto Paolini per l'Sistema s.r.l.

Roberto Brambilla per la Società Philips Lighting spa